

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi da 816 a 836 e 846-847)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del)

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

| | |
|---|----|
| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 4 |
| ART. 2 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI | 4 |
| ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO | 5 |
| ART. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO | 5 |
| ART. 5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE..... | 6 |
| ART. 6 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..... | 7 |
| ART. 7 ISTRUTTORIA..... | 7 |
| ART. 8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO | 8 |
| ART. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE | 8 |
| ART. 10 CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO..... | 9 |
| ART. 11 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE | 9 |
| ART. 12 REVOCA MODIFICA RINUNCIA..... | 10 |
| ART. 13 CAUSE DI DECADENZA | 10 |
| ART. 14 RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI..... | 11 |
| ART. 15 SUBENTRO | 11 |
| ART. 16 RINNOVO | 11 |
| ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI | 12 |

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

| | |
|---|----|
| ART. 18 PRESUPPOSTO DEL CANONE | 12 |
| ART. 19 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE | 13 |
| ART. 20 SOGGETTO PASSIVO | 13 |
| ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE | 14 |
| ART. 22 DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE | 14 |
| ART. 23 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI..... | 14 |
| ART. 24 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI..... | 18 |

| | |
|---|----|
| ART. 25 ESENZIONI | 18 |
| ART. 26 TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CANONE..... | 19 |
| ART. 27 OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI | 20 |
| ART. 28 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA | 21 |
| ART. 29 RATEAZIONI | 21 |
| ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI..... | 22 |
| ART. 31 RAVVEDIMENTO OPEROSO | 22 |
| ART. 32 AUTOTUTELA..... | 22 |

**PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

| | |
|---|----|
| ART. 33 GESTIONE DEL SERVIZIO..... | 23 |
| ART. 34 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 23 |
| ART. 35 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE O IN DETERMINATI SPAZI RICHIESTI DAL COMMITTENTE | 23 |
| ART. 36 RIDUZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 24 |
| ART. 37 ESENZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 24 |
| ART. 38 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 24 |
| ART. 39 AFFISSIONI ABUSIVE | 25 |

**PARTE QUARTA
REGIME TRANSITORIO DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE**

| | |
|----------------------------------|----|
| ART. 40 REGIME TRANSITORIO | 25 |
| ART. 41 DISPOSIZIONI FINALI..... | 25 |
| ART. 42 ENTRATA IN VIGORE | 26 |

PARTE PRIMA
PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836 e 846-847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di proprietà di altri Enti.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi in cui sia consentita, si rimanda alla disciplina del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
9. Per le sagre e fiere si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale delle sagre e delle fiere, che ne disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento;

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento:
 - al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. – Codice della Strada;
 - al D.P.R. 495/1992 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - alle disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, contenuto al capo IV del Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 11/11/1994 e s.m.i., a cui si rimanda per le disposizioni non in contrasto con la disciplina del presente regolamento.

ART. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il procedimento amministrativo, per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, inizia con la presentazione della domanda, da inoltrare allo Sportello Unico della attività produttive (SUAP) dell'ente.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, dovrà essere presentata secondo quanto riportato nel SUAP in riferimento alla occupazione del suolo pubblico, a pena di improcedibilità, e dovrà contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- a) Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b) Documentazione fotografica;
 - c) Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
5. Per far fronte a situazioni di emergenza (di pericolo reale per l'incolumità di persone e cose) o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale (tecnico, commercio o vigilanza) entro il primo giorno lavorativo successivo. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ART. 5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, inizia con la presentazione della domanda da inoltrare al SUAP, con riferimento ai mezzi pubblicitari, per il rilascio, come previsto dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. l'autorizzazione potrebbe avere validità limitata ed in questo caso è soggetta a rinnovo.
2. In ogni caso, per la esposizione di pubblicità l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Settore Polizia locale.
3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo

privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 6. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su autoveicoli;
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti norme non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 7. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 8. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 6 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 7 ISTRUTTORIA

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, richiedendo nulla osta o pareri dei settori di competenza.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione, dell'installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui agli articoli 4 o 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro i termini indicati nella richiesta di integrazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento, ove necessario, e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri o nulla osta.

ART. 8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri o nulla osta eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

ART. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento del canone secondo le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato, inoltre, alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il provvedimento di concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il

termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ART. 10 CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone determinato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizioni autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - c) la durata dell'esposizione;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto del canone determinato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento dell'importo dovuto del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 11 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. E' fatto altresì divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale previa domanda di cambiamento di intestazione.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

ART. 12 REVOCA MODIFICA RINUNCIA

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 13 CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- d) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 60 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- e) In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ART. 14 RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

ART. 15 SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli 4 o 5 del presente regolamento
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ART. 16 RINNOVO

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dagli articoli 4 o 5 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il provvedimento di concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego.

ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare/protocollare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione/protocollazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di dichiarazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altri enti.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ART. 18 PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

ART. 19 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Botticino.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché per le occupazioni realizzate su spazi e aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiori a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è soggetta al pagamento del canone ove realizzata mediante l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente art. 18, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo articolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 20 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE

1. Nel caso di gestione diretta del canone la Giunta Comunale provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Il Comune di Botticino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e di riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, in merito al rilascio degli atti di concessione e autorizzazione.

ART. 22 DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

1. Le occupazioni di suolo pubblico, sia di aree e spazi soprastanti che sottostanti il suolo pubblico, si dividono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni a carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, la cui durata risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione è inferiore all'anno;
2. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali, quelle di durata uguale o inferiore sono considerate temporanee.

ART. 23 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. **Modalità di applicazione del canone per le occupazioni del suolo pubblico:**
 - a) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni di durata corrispondenti a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.
 - b) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone dell'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurate dal filo del muro.

- c) Per le occupazioni sottostanti il suolo la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- d) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dalla presente lettera, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- e) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi con le stesse modalità di cui alla precedente lettera d).
- f) Per i distributori di carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un solo chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla canone di occupazione con applicazione delle tariffe previste per le singole fattispecie;
- g) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- h) La medesima misura del canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla precedente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- i) Sono soggette al canone le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sulle aree indicate al precedente Art. 19.
- j) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al

canone di cui alla presente lettera i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

- k) Le occupazioni con autoveicoli nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia in concessione ad un privato.
- l) Si applicano le seguenti riduzioni:
 - Occupazione generica del suolo, permanente e temporanea, esercitata su un'unica area di superficie eccedente i 1.000 m², da un unico soggetto passivo, per la parte eccedente i 1.000 m² sono calcolate in ragione del 10%.
 - Occupazione generica del suolo, permanente e temporanea, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 m², del 25% per la parte eccedente i 100 m² fino a 1.000 m² e del 10% per la parte eccedente i 1.000 m².

2. Modalità di applicazione del canone per la diffusione messaggi pubblicitari:

- a) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- b) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato;
- c) Non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- d) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- e) Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- f) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- g) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- h) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
- i) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- j) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- k) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli. Il canone è dovuto nel caso in cui, la superficie dei messaggi pubblicitari sia superiore a mezzo metro quadrato cadauno e sia apposta più di due volte. In caso di imponibilità verificata, le tariffe si applicano in maniera differenziata, a seconda che la portata degli autoveicoli sia superiore o inferiore a 3.000 Kg.
- l) Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alla precedente lettera i) è raddoppiata.

- m) Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
- o) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.
- p) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- q) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la superficie imponibile viene calcolata con le modalità indicate alla lettera a) del presente comma, per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
- r) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in base alle tariffe deliberate dal Comune.
- s) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla precedente lettera r).
- t) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe deliberate dal Comune.
- u) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base alle tariffe deliberate dal Comune.
- v) La tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotta alla metà:
 - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.
- w) Per le pubblicità ordinarie che abbiano una superficie compresa tra mq 5,51 e mq 8.50, la tariffa del canone è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.
- x) Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa del canone è maggiorata del 100%.
- y) Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e si applicano alla tariffa base deliberata dalla Giunta Comunale.
- z) Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 24 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Botticino alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 10.689 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard annuale e giornaliera applicabile, come prevista dai commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni di cui all'art. 18, lettera a) del presente regolamento il canone è determinato , in base alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari, alla durata dell'occupazione, alla tipologia dell'occupazione e alle finalità;
3. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'art. 18, lettera b) del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
4. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo pubblico, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché ai fini della diffusione dei messaggi pubblicitari, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria, essendo la loro importanza, simile in tutto il territorio comunale.
5. L'individuazione dei coefficienti da applicare alla tariffa standard e le relative tariffe del canone, nonché le fattispecie di occupazioni del suolo e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo alla relativa applicazione, vengono deliberate dalla Giunta Comunale e si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

ART. 25 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone di occupazione del suolo pubblico:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiera, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili al relativo canone;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di 18 mq;
- f) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da Gruppi, Associazioni ed Enti diversi per la realizzazione di eventi a carattere culturale, sportivo o ricreativo patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- g) le occupazioni per lavori edili di ripristino di immobili danneggiati a seguito di calamità naturali;
- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
- l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

2. Sono esenti dal canone di diffusione dei messaggi pubblicitari:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 26 TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente per anno solare, a ciascun dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della

presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il versamento del canone per le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale va corrisposto annualmente per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il gestore del canone provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il gestore del canone per farsene rilasciare copia.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Il termine del versamento del canone per le occupazioni, di cui all'art. 23, comma 1, lettera g), è il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, della legge 1° dicembre 2016, n. 225 come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
11. Non è richiesto il pagamento del canone per le occupazioni permanenti o per le esposizioni annuali per somme inferiori o uguali ad € 5,00, tale somma non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
12. Per quanto riguarda le occupazioni o esposizioni temporanee, si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa deliberata dal Comune senza applicare minimi.

ART. 27 OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difforni dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva o esposizione pubblicitaria abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
 3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
 4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 28 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive e per la diffusione abusiva dei messaggi pubblicitari si applica:
 - a) un' indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo temporanee le occupazioni e le diffusioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

ART. 29 RATEAZIONI

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è

concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore. Le richieste di rateizzazione saranno definite secondo quanto previsto nel vigente regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.

ART. 31 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

ART. 32 AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 33 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso rinvio alle disposizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, contenuto al capo IV del regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 11/11/1994 e s.m.i., a cui si rimanda per le disposizioni non in contrasto con la disciplina del presente regolamento.
3. Il Comune di Botticino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.

ART. 34 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019 applicando i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabiliti con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, in una unica soluzione, secondo le disposizione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, della legge 1° dicembre 2016, n. 225 come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019, ovvero con le modalità alternative stabilite dalla Giunta Comunale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

**ART. 35 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE O IN DETERMINATI SPAZI
RICHIESTI DAL COMMITTENTE**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento della tariffa del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.
2. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% della tariffa del canone.

ART. 36 RIDUZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa del canone.

ART. 37 ESENZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 38 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà della tariffa dovuta.
7. Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, né da tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 39 AFFISSIONI ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di affissione abusiva di cui al presente articolo, si applica:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato dovuto per l'effettuazione del servizio maggiorato del 50 per cento;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera precedente, ferme restando quelle stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992
 - c) ai fini del conteggio delle sanzioni e delle indennità la durata dell'affissione si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. La Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

PARTE QUARTA **REGIME TRANSITORIO DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE**

ART. 40 REGIME TRANSITORIO

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

ART. 41 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate dal presente

regolamento che continuano ad applicarsi fino a diversa regolamentazione, ed in particolare le disposizioni contenute al capo IV (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari), del Regolamento Comunale per l'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.